



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 5 del 30/01/2024

PROPOSTA N.ro 5 del Settore SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI Ufficio UFFICIO V - SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO CAPOLUOGO DI CITTA' SANT'ANGELO.

IL SINDACO

Visti gli art. 82, 85 e 86 del DPR 285/90 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni e delle estumulazioni;

Vista la Legge Regione Abruzzo 10 agosto 2012 n. 41, recante la Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, ed in particolare di quanto disposto all'articolo 26;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 2013 ed in particolare le disposizioni contenute nei capi II e III;

Valutato sulla scorta della verifica condotta dalla società partecipata Ambiente S.p.A., concessionaria del Servizio di custodia dei Cimiteri comunali, la limitatezza dei posti salma nel cimitero comunale e pertanto la necessità e l'urgenza di recuperare fosse per l'inumazione anche a causa della ridotta capacità ricettiva dei loculi, nonché l'esigua disponibilità di posti per la sepoltura di salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie/straordinarie e/o esumazioni ovvero da inumazioni decennali;

Preso atto della necessità di effettuare operazioni di esumazioni ordinarie relativamente alle salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie/straordinarie e/o esumazioni con sepolture a terra eseguite nel campo di mineralizzazione da oltre cinque/dieci anni dall'inumazione ovvero da inumazioni decennali;

Sentito il concessionario del Servizio di custodia dei Cimiteri comunali e preso atto che è possibile procedere alla esumazione dei defunti sepolti a terra da oltre cinque/dieci anni (salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie/straordinarie e/o esumazioni con sepolture a terra eseguite nel campo di mineralizzazione ovvero da inumazioni decennali) nei campi comuni siti nel cimitero capoluogo contraddistinti dalle sigle 4-D, 5-E e 2-B, dando atto che si procederà anche con contatti diretti ed immediati con i familiari noti;

Considerato che l'art. 85 dello stesso D.P.R. n. 285/1990 prevede che le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano

domanda di raccogliere per deporle in celletta o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione;

Considerato l'articolo 47 del Regolamento comunale che prevede che:

“1. In ogni cimitero comunale è previsto un campo di mineralizzazione, che può coincidere anche con una parte dell'area destinata all'inumazione.

2. È destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L'inumazione dei resti ha la durata di cinque anni, riducibile con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

3. In alternativa alla collocazione nei campi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o degli aventi diritto; od infine gli stessi parenti possono optare per la rifasciatura con cassone di zinco dei resti, e ricollocazione nella sepoltura originaria (in questo ultimo caso non è possibile chiedere nuova estumulazione prima di 5 anni).”

Ritenuto necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico nell'area cimiteriale interessata dalle operazioni di esumazione fatto salvo l'accesso dei familiari interessati, che dovranno esibire apposito documento di riconoscimento; Tenuto conto che relativamente alle tombe sopra evidenziate si procederà comunque ad esumazione ordinaria anche in assenza dei congiunti ed in caso di condizioni climatiche avverse le operazioni verranno posticipate al primo giorno successivo utile;

Richiamato

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il DPR n. 285/1990;
- la Legge Regionale n. 41/2012;
- il titolo IV del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

ORDINA

1) alla società partecipata Ambiente S.p.A., concessionaria del servizio cimiteriale, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate, l'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte a terra nei campi comune contraddistinti dalle sigle 4-D, 5-E e 2-B del Cimitero capoluogo del Comune di Città Sant'Angelo da oltre cinque/dieci anni, come da allegato elenco alla presente ordinanza, a partire dal giorno 14 marzo 2024, con comunicazione del giorno e dell'ora delle operazioni di esumazione ai familiari individuati;

2) che le operazioni di esumazione programmate avvengano anche in assenza di familiari e saranno posticipate in caso di condizioni climatiche avverse al primo giorno successivo utile;

3) l'interdizione all'accesso al pubblico, per motivi di igiene e sicurezza, nell'area Cimiteriale interessata dalle operazioni di esumazione ordinaria durante il periodo di esecuzione delle operazioni, ovvero, che sia consentito l'accesso ai familiari interessati, i quali dovranno esibire apposito documento di riconoscimento all'incaricato dei lavori, ai fini dell'accesso al Cimitero;

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza per 30 giorni a decorrere dalla data odierna all'Albo pretorio on line del Comune, nonché la sua affissione presso il Cimitero del Capoluogo, fino al termine delle operazioni di esumazione ordinarie;
- che, a cura del necroforo per ciascuna esumazione sia fatta la dovuta annotazione nei registri cimiteriali e redatto apposito verbale, da restituire all'Ufficio cimiteriale per l'aggiornamento del catasto cimiteriale;
- sia notificata alla società Ambiente S.p.A.;
- sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale ed ai Responsabili del Settore Demografico e Tecnico;
- sia notificata a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara;

INVITA

- i familiari e/o gli aventi diritto dei defunti individuati dalla presente, a recarsi in Comune presso l'ufficio cimiteriale, negli orari di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA

- la mancanza di precise disposizioni e/o l'assenza dei familiari al momento dell'esumazione e/o dichiarazioni o comportamenti dei medesimi di totale disinteresse per la collocazione dei resti sarà considerata "disinteresse", per cui si procederà d'ufficio;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione.

Città Sant'Angelo, lì 30/01/2024

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 30/01/2024